

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3273}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTRANGELI, ACIERNO, AGNALETTI, BACCINI, BARESI, BASSI LAGOSTENA, BERGAMO, BORTOLOSO, CACCAVALE, CARLESIMO, CASCIO, CECCHI, CHIESA, CICU, CIOCCHETTI, COLOMBINI, FLORESTA, FRAGALÀ, GRECO, INNOCENZI, LA GRUA, LAVAGNINI, LAZZARINI, LEONARDELLI, LIOTTA, LODOLO D'ORIA, LUCCHESE, MARTUSCIELLO, MARIO MASINI, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, MELE, MELUZZI, MERLOTTI, NOCERA, NOVI, ODORIZZI, OZZA, PERALE, PIACENTINO, PINTO, ANTONIO RIZZO, SANZA, SCOCA, SIDOTI, SIGONA, SPARACINO, TANZILLI, TRAPANI, VIETTI, ZACCHERA

Norme per l'approvazione del piano per il conseguimento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali

Presentata il 18 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre si discute di federalismo fiscale, di riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali, di lotta all'evasione tributaria, di interventi legislativi volti ad assicurare maggiori risorse ai comuni, alle province, alle regioni, scarsa attenzione viene rivolta alle strutture, ai mezzi di cui gli enti stessi

necessitano per assicurare puntualmente la realizzazione dei propri introiti, siano essi di natura tributaria o derivino dalla corretta gestione dei propri beni patrimoniali.

I fenomeni di cattiva gestione, di incapacità delle strutture pubbliche, di impossibilità di assumere nuovo personale causa i blocchi stabiliti dalle varie leggi finanzia-

rie, la smobilitazione degli uffici tributi dei comuni avvenuta dopo la riforma fiscale del 1972 (abolizione delle imposte di consumo, dell'imposta di famiglia, eccetera) che ha svuotato detti organismi lasciando agli enti solo pochi ed insignificanti balzelli, ha provocato in realtà più gravi ed irreparabili conseguenze al momento in cui è iniziata la tendenza inversa, cioè la riassegnazione ai comuni del proprio potere impositivo con l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) prima, e, poi, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la rivalutazione di alcune imposte quali la tassa smaltimento rifiuti urbani, l'imposta sulla pubblicità, eccetera. Si è palesata, allora, tutta la insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture locali a porre in essere le attività di accertamento e di riscossione, ed i risultati sono quelli da tutti conosciuti attraverso i disastrosi bilanci di migliaia di comuni, dai quali emerge che, a livello nazionale, mancano all'appello migliaia di miliardi rispetto alle previsioni di gettito stimato. Da ciò consegue il maggiore sforzo che lo Stato ogni anno deve sopportare per ripianare in qualche misura i bilanci deficitari e trasferire fondi che assicurino l'erogazione almeno dei servizi minimi indispensabili.

Con la presente proposta di legge è chiara l'intenzione di richiamare gli amministratori locali ad una maggiore attenzione sulla necessità di studiare tutte le possibili forme di organizzazione, che consentano di perseguire totalmente le entrate: scopo che si ritiene raggiungibile imponendo agli enti, in sede di bilancio di previsione annuale, di adottare apposita deliberazione di pianificazione della struttura di gestione delle attività di accertamento e di riscossione, esponendo in dettaglio modalità, forme, costi, tempi, procedure e risultati. È quanto emerge dal contenuto del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Nel comma 2 dell'articolo 1 viene riconosciuta agli enti la più ampia discrezionalità nella scelta della forma di organizzazione per il conseguimento delle entrate, a cominciare dall'utilizzo delle proprie strut-

ture tradizionali. Però viene anche suggerito il ricorso, ove sussistano motivi di convenienza economica e funzionale, ad organismi privati, fino alla costituzione delle società miste, nello spirito della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si tratta di esperienze nuove, che vanno incoraggiate, pur con tutte le necessarie cautele, dal momento che purtroppo la normativa sulle autonomie locali viene lentamente attuata in questa direzione. Con il citato comma 2 si è voluto, poi, rimuovere alcuni ostacoli presenti nella legislazione attuale in ordine alla possibilità di conferire nelle società miste i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali: infatti, il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina solo la forma della concessione a soggetti iscritti nell'albo ministeriale o ad aziende speciali, non menzionando le società miste, che invece erano nelle indicazioni della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (legge 23 ottobre 1992, n. 421), da cui è scaturito il citato decreto legislativo. Con la proposta di legge viene colmato il vuoto legislativo e ciò potrà costituire motivo di incoraggiamento nella costituzione di dette società tra enti e privati; e non v'è dubbio che dall'apporto di risorse economiche e professionali private in associazione con gli enti locali, potranno derivare concreti risultati.

D'altra parte, va evidenziato che il costo delle nuove strutture operative sarà ampiamente compensato dal recupero delle cospicue entrate fino ad oggi perse.

Il comma 3 dell'articolo 1 della presente proposta di legge ha lo scopo di armonizzare l'obbligo di cui al comma 1 con le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che elenca nell'articolo 14 gli allegati al bilancio di previsione, cui dovrà appunto aggiungersi il documento che forma oggetto della presente proposta.

Per le considerazioni esposte si chiede l'approvazione dell'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli enti locali assoggettati alle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, devono deliberare in allegato al bilancio annuale un piano dettagliato per il conseguimento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali da cui risultino le modalità, i tempi, i costi, le strutture impegnate per la realizzazione dei cespiti stessi.

2. Per il conseguimento degli introiti di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi della propria struttura organizzativa o, qualora ciò risulti più conveniente sotto il profilo economico, funzionale ed organizzativo, affidare l'incarico ad organismi esterni anche mediante la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *e*), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale forma di gestione potrà essere utilizzata anche per i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; in tal caso, il rapporto tra l'ente e la società mista è regolato da apposita convenzione ed almeno uno dei soci deve essere iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la deliberazione con la quale è approvato il piano dettagliato per il conseguimento delle entrate tributarie e patrimoniali ».

